

Saluzzo, 15 gennaio 2026

Spett.le Amministrazione/cliente

Comunicazioni Importante - Informativa 01/2026 -

**Oggetto: Legge di Bilancio n.199 del 30 dicembre 2025 –
novità da gennaio 2026 in materia di personale.**

Con la presente si elencano brevemente, di seguito, le principali novità normative.

Legge di Bilancio n. 199 del 30 dicembre 2025:

Scaglioni IRPEF (comma 3):

All'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».

Pertanto l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

fino a 28.000 euro, 23 per cento;

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per cento;

oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Detrazioni (comma 4):

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio paghe ENTI SERVICE.

Prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (comma 14):
È innalzato, da 8 a 10 euro, l'importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.

Imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (commi 25 e 26):

Sono elevati, rispettivamente, da 200mila a 300mila euro e da 25mila euro a 50mila euro, gli importi forfettari dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da:

- persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge
- loro familiari per i quali il soggetto principale ne ha fatto richiesta.

Rinuncia ad accredito contributivo (comma 194):

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Estende ai dipendenti che nel 2026 maturano il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva (a prescindere dall'età anagrafica) le incentivazioni per la prosecuzione dell'attività lavorativa.

Fiscalità della previdenza complementare (comma 201):

E' elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare.

Fiscalità della previdenza complementare (comma 202):

Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni.

Aumento bonus mamme (comma 207):

Sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40mila euro annui, nelle more dell'attuazione dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2025 per le lavoratrici madri di 2 o più figli, dipendenti o autonome (posticipato al 2027). Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18esimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. In tal caso, il reddito da lavoro non deve provenire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coincidere temporalmente alla vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità della somma di cui al presente comma, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte dall'INPS a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026.

Congedo parentale e congedo di malattia figli minori (commi 219 e 220):

Al fine favorire la genitorialità si innalza da 12 a 14 anni del figlio (o ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) il periodo di copertura degli istituti relativi al congedo parentale, al prolungamento del congedo per figli con handicap grave, al trattamento economico riconosciuto in caso di congedo straordinario.

Aumenta da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno il congedo per le malattie di ogni figlio fino al compimento del 14° anno di età (in sostituzione degli 8 anni).

Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo (Art. 1, comma 221).

Prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del d. lgs n.151 del 2001 – per un ulteriore periodo di affiancamento della “lavoratrice sostituita” non superiore al primo anno di età del bambino.

[Detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici \(comma 237\):](#)

Viene introdotta, per il periodo di imposta relativo all'anno 2026, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e con un reddito da lavoro dipendente non sia superiore a 50mila euro, un'imposta del 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento economico accessorio (comprese indennità di natura fissa e continuativa) entro il limite di 800€ e salvo espressa rinuncia scritta del dipendente.

[Fondo per l'armonizzazione trattamenti accessori personale comunale \(Art. 1, comma 674\).](#)

Prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti.

[Maggiori controlli sui dipendenti pubblici che usufruiscono dei benefici della legge 104/1992 \(Art. 1, commi 723 e 724\).](#)

Dispone il potenziamento dei controlli sul corretto utilizzo da parte dei dipendenti pubblici dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992. In particolare, il comma 723 prevede che le pubbliche amministrazioni, con riferimento ai propri dipendenti, possano chiedere all'INPS l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari del dipendente o del diverso soggetto per il quale il dipendente usufruisca dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 6, della L. 5 febbraio 1992, n. 104. Il successivo comma 724, invece, stabilisce che le pubbliche amministrazioni inseriscano nelle denunce mensili inerenti ai dati di natura retributiva e contributiva dei propri lavoratori le informazioni relative al permesso o congedo fruito – nell'ambito degli istituti concernenti situazioni di necessità di sostegno elevato o molto elevato o i congedi parentali – e al relativo soggetto per il quale sia riconosciuto il medesimo permesso o congedo

A disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento si dovesse rendere necessario, porgiamo distinti saluti.

Enti Service S.r.l